



SAFEGUARDING

FAC SIMILE CODICE DI CONDOTTA

INDICE

- Art. 1** Finalità e principi
- Art. 2** Definizioni di Abuso, Maltrattamento e Discriminazione
- Art. 3** Destinatari
- Art. 4** Doveri e Obblighi Tesserati
- Art. 5** Doveri e Obblighi Dirigenti e Operatori Sportivi
- Art. 6** Diritti, Doveri e Obblighi Atleti
- Art. 7** Procedure di selezione Operatori Sportivi
- Art. 8** Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del presente codice
- Art. 9** Diritto alla Riservatezza
- Art. 10** Pubblicità
- Art. 11** Rinvii

Art.1 Finalità e principi

Il presente codice fornisce regole, raccomandazioni e orientamenti pratici, a tutela dei minori, per prevenire ogni fenomeno di abuso, maltrattamento e discriminazione, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche e prassi volte ad assicurare un ambiente in cui le relazioni interpersonali siano improntate alla correttezza, dignità e rispetto reciproci.

E' ispirato dai seguenti principi etici:

- Rifiuto di ogni forma di violenza fisica e psicologica
- Rifiuto di ogni discriminazione e abuso
- Valorizzazione del minore nel rispetto e nell'integrità dello stesso
- Salvaguardia e protezione dei diritti dei minori
- Rispetto allo svolgimento di una pratica sportiva sana
- Rispetto per il prossimo
- Dignità della Persona
- Valorizzazione delle diversità
- Trasparenza
- Imparzialità e Correttezza
- Salute e Sicurezza

Art. 2 Definizioni di Abuso, Maltrattamento e Discriminazione

L'abuso di minore: qualsiasi azione che comporti un danno reale o potenziale per un bambino o una bambina come l'abuso fisico, la violenza psicologica, l'abuso sessuale, l'abbandono (o la negligenza), lo sfruttamento per fini commerciali o per qualsiasi altro fine.

Maltrattamento sui minori: Il maltrattamento sui minori secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è definito come: tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

La discriminazione è un comportamento che causa un trattamento non paritario di una persona o un gruppo di persone, nel caso di specie bambini, in virtù della loro appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ingiustificatamente trattata in modo diverso o esclusa da un servizio o da un'opportunità sulla base di una delle seguenti condizioni: nazionalità, sesso, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o salute.

Art. 3 Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente codice **tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo alle attività dell'Associazione XXX**, con particolare rilievo per le seguenti figure:

- Tesserati

- Dirigenti e Operatori Sportivi
- Atleti

Art. 4 Doveri e obblighi dei tesserati

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile all'uopo nominato, contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art.5 Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 Diritti, doveri e obblighi degli atleti

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 7 Selezione Operatori Sportivi

Tutti gli Operatori Sportivi sono selezionati nel rispetto dei seguenti elementi imprescindibili e nel rispetto della procedura di Selezione predisposta dall'ENDAS Nazionale:

- Alti Valori etici e professionali;
- Comprovate competenze;
- Verifica del casellario giudiziale.

Art. 8 Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del presente codice

In caso di trasgressione del presente Codice saranno adottati, nei confronti dei destinatari, gli opportuni provvedimenti e, se necessario, si adopererà per segnalare la trasgressione alle autorità competenti, nel pieno rispetto altresì dei Modelli Organizzativi e di Controllo.

Art. 9 Diritto alla Riservatezza

Ogni attività dell'ASSOCIAZIONE XXX è svolta nel pieno rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati e delle informazioni dei minori.

L'Associazione XXX ha adottato le misure necessarie, adeguate ed idonee per la migliore tutela dei dati dei minori in base al Reg. 2016/679 in materia di privacy e ai destinatari del presente Codice è richiesto il pieno rispetto delle direttive impartite in materia di trattamento dei dati personali.

Le informazioni riservate di cui i destinatari del presente documento dovessero venire a conoscenza, nello svolgimento delle attività di loro competenza non dovranno essere divulgate all'esterno, né essere utilizzate per raggiungere posizioni di privilegio, ottenere benefici o per altri scopi personali. I Destinatari del presente Codice si impegnano all'utilizzo delle immagini dei bambini affinché venga garantito il rispetto della loro persona.

Si basa sulle seguenti regole:

- prima di utilizzare le immagini del minore deve essere sempre richiesta l'autorizzazione dei genitori o dei tutori legali a cui deve essere spiegato anche l'utilizzo che si intende farne;
- nel caso non si ricevesse questa autorizzazione si è tenuti a rispettare la decisione dei genitori o dei tutori legali;
- è d'obbligo assicurarsi che ogni foto scattata a dei minori sia rispettosa della loro dignità e della loro privacy;

- non sono accettabili immagini di bambini in pose sessualmente allusive o che possano, in ogni caso, avere un effetto negativo sulla loro dignità e privacy;
- è vietato inserire nel web qualsiasi dato sul minore che potrebbe comprometterne la sicurezza.

Art. 10 Pubblicità

L'ASSOCIAZIONE XXX si impegna alla diffusione del presente codice per mezzo di tutti i canali a sua disposizione, (internet/intranet).

Art. 11 Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si fa rinvio al Codice Etico, al Modello Organizzativo e di Controllo dell'ENDAS e ad ogni norma di legge.
